

regione campania
aslnapoli3sud

Torre Del Greco

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 318 DEL 19 GIU. 2013

[illegible]

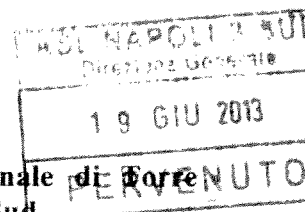
OGGETTO: PRESA D' ATTO DELLA SENTENZA N. 2089/2013 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SUL RICORSO R.G. 64/2013 PROMOSSO DAL DOTT. A.G. C/ASL NAPOLI 3 SUD.

PUBBLICAZIONE		ESECUTIVITA'	
<u>AFFISSIONE ALBO</u>	<u>RELATA</u>	<u>ORDINARIA</u>	<u>IMMEDIATA</u>
La presente deliberazione è affissa in elenco all'Albo Pretorio informatico dell'Azienda dal 21 GIU. 2013 e vi permarrà per 15 giorni consecutivi. L'incaricato	La presente deliberazione è stata affissa in elenco all'Albo Pretorio informatico dell'Azienda per 15 giorni consecutivi dalla data della sua pubblicazione L'incaricato	La presente deliberazione ha efficacia a decorrere dal Il Dirigente	La presente deliberazione per l'urgenza, è resa immediatamente esecutiva. 19 GIU. 2013 Il Direttore Generale (Dott. Maurizio D'Amora)

Nell'anno, giorno e mese sopra specificati,

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio D'Amora, nominato con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 467 del 26.09.2011 e Decreto Presidente Giunta n.198 del 29.09.2011, in esecuzione della legge Regionale n. 16 del 28.11.2008, con l'assistenza del Segretario verbalizzante, previa acquisizione dei pareri del Direttore Sanitario Aziendale e del Direttore Amministrativo Aziendale, ha adottato la deliberazione in oggetto di cui al testo che segue



OGGETTO: Presa d'atto della sentenza n. 2089/2013 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata sul ricorso R.G. 64/2013 promosso dal Dott. A. G. c/ASL Napoli 3 Sud

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Unità Operativa Complessa Servizio Gestione Risorse Umane e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa, dal dirigente della struttura proponente a mezzo di sottoscrizione della presente;

dichiarata altresì espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di responsabile del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 con conseguenziale esclusiva assunzione di responsabilità;

dichiarata, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;

Premesso che

- con deliberazione n. 918 del 18/12/2012, in esito al procedimento avviato nei suoi confronti, è stato irrogata al Dott. Antonio Giocondo, matr. 323300, la sanzione disciplinare di sospensione dal servizio senza retribuzione per la durata di mesi 6 ai sensi dell'art. 11 del vigente Regolamento disciplinare Aziendale, con decorrenza 03/01/2013;
- con ricorso depositato al Tribunale di Torre Annunziata in data 07/01/2013 il dott. Giocondo chiedeva l'annullamento della sanzione disciplinare inflittagli, per vizio procedimentale;
- con sentenza n. 2089/2013 depositata in data 17/04/2013 il Tribunale di Torre Annunziata Sezione Lavoro accoglieva il ricorso e condannava l'ASL Napoli 3 sud annullava la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;

Preso atto della nota prot. 1541 del 08/05/2013 con la quale la Funzione Centrale Affari Legali ha trasmesso la sentenza citata nonché la nota dell'Avv. Centola, procuratore costituito per il Dott. Giocondo, con la quale lo stesso ha richiesto il pagamento degli emolumenti arretrati e comunicato la disponibilità del dipendente al rientro in servizio;

Dato atto che con comunicazione prot. n. 10472 del 10/05/2013, sulla scorta della disposizione del Direttore Sanitario Aziendale e nelle more della presa d'atto della sentenza, questo Servizio ha notificato al Dott. Giocondo la reimmersione in servizio con assegnazione temporanea presso la Direzione Sanitaria Aziendale a far data dal 13/05/2013;

Vista l'istruttoria agli atti del Servizio GRU con la quale il Settore Trattamento Economico ha quantificato le spettanze da corrispondere per il periodo di sospensione senza retribuzione, 03/01/2013 – 12/05/2013;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

Per i motivi espressi in narrativa che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti:

- di prendere atto della sentenza n. 2089/2013 depositata in data 17/04/2013 con la quale il Tribunale di Torre Annunziata Sezione Lavoro ha accolto il ricorso e annullato la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
- di prendere atto altresì che con decorrenza 13/05/2013 il Dott. Antonio Giocondo ha ripreso servizio con assegnazione temporanea presso la Direzione Sanitaria aziendale;

- di assegnare il dott. Giocondo, in ottemperanza al dispositivo di annullamento della sanzione disciplinare, alla medesima struttura ricoperta fino al 02/01/2013 ossia al Ser.T. del Distretto n. 57 - Torre del Greco in qualità di Direttore UOC Dipendenze Patologiche;
- di dare atto che il Settore Trattamento Economico provvederà alla liquidazione delle spettanze retributive dovute per il periodo di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, 03/01/2013 - 12/05/2013.

*Il Responsabile
Settore Giuridico
D.ssa Raffaella Surace*

*Il Direttore
del Servizio Gestione Risorse Umane
Dott.ssa Anna Alfieri*

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della dichiarazione resa dal dirigente proponente con la sottoscrizione, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto, nonché relativa alla conformità dello stesso atto alle disposizioni vigenti in materia di tutela della privacy, sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario d'azienda e dal Direttore Amministrativo d'Azienda

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO della sentenza n. 2089/2013 depositata in data 17/04/2013 con la quale il Tribunale di Torre Annunziata Sezione Lavoro accoglieva il ricorso e annullava la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;

DI PRENDERE ATTO altresì che con decorrenza 13/05/2013 il Dott. Antonio Giocondo ha ripreso servizio con assegnazione temporanea presso la Direzione Sanitaria aziendale;

DI ASSEGNARE il dott. Giocondo, in ottemperanza al dispositivo di annullamento della sanzione disciplinare, alla medesima struttura ricoperta fino al 02/01/2013 ossia al Ser.T. del Distretto n. 57 - Torre del Greco in qualità di Direttore UOC Dipendenze Patologiche;

DI DARE ATTO che il Settore Trattamento Economico provvederà alla liquidazione delle spettanze dovute per il periodo di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione 03/01/2013 - 12/05/2013;

DI RENDERE il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Collegio sindacale per il seguito di competenza;

Il Dirigente proponente sarà responsabile in via esclusiva dell'esecuzione della presente deliberazione, che viene resa data l'urgenza immediatamente esecutiva, curandone tutti i consequenziali adempimenti.

*Il Direttore Sanitario
Dott. Giuseppe Russo*

*Il Direttore Amministrativo
Dott. Salvatore Panaro*

*Il Direttore Generale
Dott. Maurizio D'Amora*



DSS Valpin
Prochiro
Bocchini

Regione Campania
Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud
Corso Alcide de Gasperi, 167 – 80053 Castellammare di Stabia
Funzione Centrale Affari Legali
U.O. Contenzioso Amministrativo e Lavoro

Prot. 1541

Castellammare di Stabia, li 8/5/2013

Al Responsabile del Servizio GRU

Al Responsabile del Servizio GEF

Al dott. Carlo Esposito

Responsabile del servizio

Liquidazione Contenzioso Lavoro

sede

*dot. no. Stancesi,
prego comunicare al dr. Giocondo
che, come da disposizioni del Direttore
Sanitario, sarà temporaneamente
espletto da lunedì 13.5.2013 in
funzione sanitaria nelle non
della pers. d'atto delle festività
con atto deliberativo del 15.5.2013*

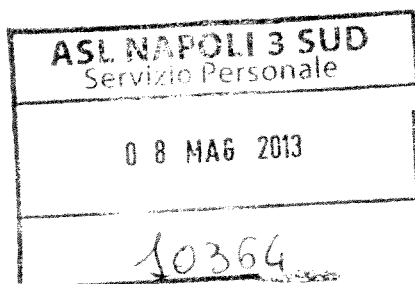
OGGETTO: trasmissione sentenza n. 2089/2013 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata
Sezione Lavoro sul ricorso RG. N. 64/2013, promosso da GIOCONDO ANTONIO c/ ASL NA 3 sud

Per il seguito di competenza e/o conoscenza, si trasmette copia della sentenza di cui all' oggetto,
notificata in data 6.5.2013.

Per il Servizio GRU, si trasmette, altresì, la nota rif. 3/12, pervenuta in via telematica, a firma
dell'avvocato Roberto Centola, quale procuratore costituito per il dott. Giocondo Antonio.

il Colla.Amm.vo

sig. Fausto D'Auria –sent 2013



Il Responsabile
del Servizio AA. LL.
avv. Chiara Di Biase

Il Responsabile dell'U.O.

Contenzioso Lavoro

Avv. Rosa Maria Siciliano

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Avv. F. CAROTENUTO - CENTOLA - LEMMO

Via G. Bonito n.1 - Tel. 081/2298561 - Fax 081/2204722

Via Cesario Console, 3 - Tel. 081/764.72.45 - Fax 081/764.52.41

Centro Direz. Is. B.Lotto B/8 - Tel. 081/787.53.11 - Fax 081/787.52.03

P.E.C.: angelocentola@avvocatinapolidellegalmid.it

NAPOLI

Spett.le

ASL NA 3 SUD

Servizio Affari Legali

Via Marconi, 66,

80059 TORRE DEL GRECO

Anticipata fax 081-8729817

mail: aff.leg@pec.aslnapoli3sud.it

OGGETTO: DOTT.GIOCONDO ANTONIO n.matricola 323300 C/ASL NA 3 SUD:
Sentenza Tribunale Lavoro Torre Annunziata n.2089/13

NS.RIF.3/12

Con riferimento alla sentenza in oggetto ed al telegramma del 2/05/13 ad istanza dello stesso dott. Giocondo, Vi invito, per nome e per conto di quest'ultimo, a voler disporre il pagamento degli emolumenti arretrati, con ulteriori interessi e svalutazione, nonché delle spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre gli oneri di legge.

Con l'occasione si ribadisce, ancora una volta, la piena disponibilità del dott. Giocondo a riprendere immediatamente servizio, significandoVi che, in mancanza di Vostro urgente riscontro, si procederà nei modi e termini di legge anche nei confronti di chi di dovere per eventuale responsabilità.

In allegato Vi rimettiamo anche la copia della sentenza

Distinti saluti.

Napoli 6.05.13

Avv. Roberto Centola





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE LAVORO

N. 2089/2013... SENT.
N. 64/2013... P.G.
N. 1882/2013... CRON.

Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona della dott.ssa Antonella Paparo, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 comma 1 cpc la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta al n. 64/2013 R.G., avente ad oggetto:impugnativa provvedimento disciplinare promossa DA

Giocondo Antonio, rappresentato e difeso per mandato in atti dagli avv. Centola Roberto e Gian Luca Lemmo;

ricorrente

CONTRO

Asl Napoli 3 sud, rappresentato e difeso come in atti;

resistente

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti

Fatto e diritto

Con ricorso depositato in data 7.1.2013 Giocondo Antonio, premesso di esser dipendente dell'Asl napoli 3 sud, esponeva che a seguito del controllo del servizio ispettivo gli era stato contestato di aver registrato la sua presenza presso una sede diversa da quella di lavoro senza motivazione; che con nota del 18.12.2012 gli veniva inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per sei mesi, provvedimento comunicatogli il 3.1.2013; che tale provvedimento, era da considerare illegittimo sotto molteplici profili e comunque tardivo.

Pertanto, il Giocondo adiva il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro per sentir dichiarare la nullità, e, comunque, annullare la sanzione disciplinare inflitta con delibera n. 918 del 18.12.2012 comunicata con nota prot.

16271 del 27.12.2012 unitamente agli atti propedeutici richiamati in ricorso, con vittoria di spese da distrarsi .

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'Asl convenuta chiedendo il rigetto del ricorso.

All'odierna udienza del 17.4.2013 il giudice decideva la causa dando lettura del dispositivo e della motivazione .

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Il Giocondo, in particolare, ha contestato il mancato rispetto da parte del datore di lavoro dei termini previsti per la conclusione del procedimento disciplinare.

Il dlgs 165 del 2001, che regola il potere disciplinare delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei propri dipendenti nel rapporto di lavoro privatizzato, prevede che il procedimento disciplinare deve essere concluso, a pena di decadenza, con l'archiviazione o irrogazione della sanzione entro sessanta giorni o centoventi giorni per le sanzioni più gravi della sospensione per dieci giorni (art 55 bis c.2. e 4)

Il CCNL del personale della dirigenza medico veterinaria del 2008 all'art 7 comma 2 in atti rimanda per l'individuazione dei termini del procedimento disciplinare alle previsioni di cui all'art 55 bis del dlgs 165 del 2001 .

L'art. 4 del codice disciplinare dell'asl convenuta ribadisce poi che il procedimento disciplinare per le infrazioni pari o superiori alla sospensione per dieci giorni deve concludersi nel termine di 120 giorni, con l'archiviazione o con l'irrogazione della sanzione, a pena di decadenza .

Nella specie, nella delibera n. 918 del 18.12.2012 di definizione del procedimento disciplinare a carico del dott. Giocondo si legge che con nota prot. 27 del 4.4.2012 a firma del Direttore Sanitario veniva disposta l'attivazione del procedimento disciplinare. Considerato che l'irrogazione della sanzione qui impugnata è stata disposta solo con la predetta delibera del 18.12.2012 n. 918 è evidente il superamento del termine di 120 giorni previsto a pena di decadenza dal procedimento disciplinare, sia dal decreto legislativo n. 165 del 2001 che dalla

TRIBUNALE
SEZIONE
CIVILE
N. 1234
DEL 17/4/2013
P. GIOCONDO
C. ASL
D. GIUDICE

normativa contrattuale succitata. Pertanto l'impugnata sanzione deve essere annullata per vizio procedimentale e ciò assorbe ogni ulteriore questione.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo con attribuzione.

P.Q.M.

a. in accoglimento del ricorso, annulla la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per sei mesi inflitta dall'asl napoli 3 sud nei confronti di Giocondo Antonio con provvedimento n. 918 del 18.12.2012 ;

condanna la società soccombente al pagamento delle spese di lite che si liquidano complessivi euro 1.800,00, oltre IVA e CPA secondo legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.

Così deciso in Torre Annunziata il 17.4.2013

IL CANCELLIERE

Dr. Francesco Paolo Guerriero

Il Giudice

Dott.ssa Antonella Paparo





**TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

*Spedizione in formula esecutiva della Sentenza n. 2089/13
copia conforme all'originale*

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE**

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando nei siano legalmente richiesti.

Si rilascia a richiesta dell'avv. Centola Roberto e Gian Luca Lemmo

Procuratore di Giocondo Antonio

Torre Annunziata, 02.05.2013



**IL CANCELLIERE
(Flavio Giordano)**

Flavio Giordano

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
è copia conforme all'originale
- 2 MAG 2013
IL CANCELLIERE Flavio Giordano

Flavio Giordano

Flavio Giordano

Letto, confermato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dott. Marco Tullo)

Marco Tullo

TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE

La presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale della A.S.L. ai sensi dell'art. 35 comma 3 della L. R. 03.11.94 n. 32 con nota n. 46074 in data 20 GIU. 2013

TRASMISSIONE AL COMITATO DI RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato di Rappresentanza dei Sindaci ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. _____ in data _____

TRASMISSIONE ALLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Struttura Regionale di Controllo della G.R.C. ai sensi dell'art.35 della L.R.03.11.94 n. 32 con nota n. _____ in data _____

PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della G.R. n. _____ del _____

Decisione: _____

IL FUNZIONARIO
A

INVIATA PER L'ESECUZIONE IN DATA 19 GIU. 2013 / _____ **A:**

☒ DIRETTORE SANITARIO D'AZIENDA	U.O.C. MATERNO INFANT. DISTRET.	
☒ DIRETTORE AMMINISTRATIVO D'AZIEN	U.O.C. MEDICINA LEGALE PUBBL.VAL.	
COLLEGIO SINDACALE	U.O.C. PATOLOGIA CLINICA	
U.O.C. GABINETTO	U.O.C. PREVENZIONE E PROTEZIONE	
U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE	U.O.C. PROGR. PIAN. VAL. ATTIV. SAN	
U.O.C. AFFARI GENERALI	U.O.C. PSICOL.INTEG.DONNA E BAMB.	
☒ U.O.C. AFFARI LEGALI	U.O.C. RELAZIONE CON IL PUBBLICO	DISTRETTO N. 52
U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERV.	U.O.C. RISK MANAGEMENT	DISTRETTO N. 53
U.O.C. ASSISTENZA DISTRETTUALE	U.O.S. ISPETTIVA AMM.VA	DISTRETTO N. 54
U.O.C. ASSISTENZA OSPEDALIERA	U.O.S. ISPETTIVA SANITARIA	DISTRETTO N. 55
U.O.C. ASS.ZA RIABILITATIVA AREA A	COORD.TO COMITATO ETICO	DISTRETTO N. 56
U.O.C. ASS.ZA RIABILITATIVA AREA B	COORD.TO GESTIONE LIQUIDATORIA	DISTRETTO N. 57
U.O.C. ASSISTENZA SANITARIA	COORD.TO PROGETTI FONDI	DISTRETTO N. 58
U.O.C. EPIDEMIOLOGIA VALUTATIVA	COORD.TO SOCIO SANITARIO AZIEND	DISTRETTO N. 59
U.O.C. FASCE DEBOLI	DIPARTIMENTO FARMACEUTICO	OO.RR. AREA NOLANA
U.O.C. FORMAZ. E AGGIORN. PROF.	DIPARTIMENTO PREVENZIONE	OO.RR. AREA STABIESE
U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINAN	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	OO.RR. GOLFO VESUVIANO
☒ U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE	DISTRETTO N. 34	OO.RR. PENISOLA SORRENTINA
U.O.C. GEST.TECN.PATR.IMMOB.OSP.	DISTRETTO N. 48	
U.O.C. GEST.TECN.PATR.IMMOB.TER.	DISTRETTO N. 49	
U.O.C. GEST.TECN.SISTEMI INFORM.	DISTRETTO N. 50	
U.O.C. MATERNO INFANT. OSPEDAL.	DISTRETTO N. 51	